DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

Art. 32

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validita' temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale e' assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, e' tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del ministro della Sanita', di concerto con il ministro del Tesoro, e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale puo' essere altresi' richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato

e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4 lettere a) e b), non e' valido per i familiari a carico. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

Versione in vigore dal 27 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Estremi	Legge 6 marzo 1998, n. 40
Titolo	V — Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale
Capo	I — Disposizioni in materia sanitaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-immigrazione-e-norme-sulla-condizione-dello-straniero/art-32-assistenza-per-gli-stranieri-iscritti-al-servizio-sanitario-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it